

Responsabilità solidale: pesano importi, date e natura dei bonus

La mappa

Luca De Stefani
Giuseppe Latour

Natura del bonus, importo dei lavori realizzati, data di maturazione dell'opzione di cessione e sconto in fattura. Le nuove regole sulla responsabilità solidale, inserite nella legge di conversione del decreto Aiuti bis, non danno indicazioni univoche al mercato.

Creano, invece, diversi regimi, che cambiano e si incrociano a seconda delle caratteristiche dell'agevolazione. Per orientarsi nella nuova mappa, e capire quali regole applicare, è necessario, allora, considerare tre variabili.

La prima è la natura delle agevolazioni. La responsabilità solidale depotenziata si applicherà, infatti, «ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni», previsti dal decreto Rilancio. Mentre per i bonus minori ci sono regimi differenti, per il superbondus questi documenti sono sempre stati obbligatori.

Quindi, chi ha applicato le regole sul 110% si trova automaticamente nel nuovo regime, nel quale il concorso di violazione è previsto solo nelle ipotesi di dolo e colpa grave.

Per le comunicazioni trasmesse prima del 12 novembre entra in gioco una limitazione di responsabilità con adempimenti postumi (come asseverazione e visti), da effettuare «ora per allora». Quindi, parliamo di quei crediti che sono stati ceduti al fornitore o scontati senza i suddetti due adempimenti, perché non previsti dalla norma allora in vigore.

Ci sono, poi, i bonus minori in edilizia libera o sotto i 10mila euro. In questi casi, asseverazione e visto non sono stati previsti nemmeno dal 12 novembre in poi.

Partendo dal passato, la limitazione di responsabilità per il cessionario con adempimenti postumi da effettuare «ora per allora», è possibile solo per quei crediti (non detrazioni) «sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter» dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Considerando che, per le opere già classificate come attività di edilizia libera o per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per il bonus facciate, non vi è mai stata «l'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità» e dell'asseverazione di congruità dei costi unitari, vi sono dei dubbi sulla possibilità di applicare questa limitazione

Più complesso, invece, è il caso in cui la cessione riguardi bonus diversi.

Per gli altri bonus, infatti, ci sono due possibilità. La prima è che i bonus minori abbiano già un visto e un'asseverazione. In questo senso la data chiave è il 12 novembre 2021: è a partire dalle comunicazioni trasmesse in via telematica da questo giorno che sono stati applicati il visto e la congruità.

Erano escluse da questi adempimenti - va ricordato - le comunicazioni relative agli interventi per i quali, prima di questa data, erano rispettate tutte le seguenti condizioni: la fattura da parte del fornitore era già stata emessa; la fattura era già stata pagata (in caso di «sconto in fattura» per la parte non scontata); era stato stipulato tra il cedente e il cessionario un accordo per la cessione o lo sconto (in questo caso anche tramite l'apposita annotazione in fattura), con qualunque forma (anche non scritta) e senza alcun obbligo di registrazione (risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E).

ta di applicare questa limitazione della responsabilità solidale per il cessionario attraverso il visto e l'asseverazione postuma.

Il problema potrebbe rimanere anche per i crediti relativi a questi interventi che verranno generati in futuro, in quanto il comma 1-ter, quando ha escluso dal visto e dalla congruità il trasferimento di questi interventi, ha parlato di «non applicazione» della norma. Per le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus minori generati da interventi in edilizia libera o sotto i 10 mila euro (tranne per il bonus facciate), allora, è dubbio se possa applicarsi, per scelta del primo cessionario, la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità. Conseguentemente, è dubbia la possibile limitazione di responsabilità solidale del cessionario. Anche se appare probabile (si veda l'altro pezzo in pagina) che questi adempimenti vengano richiesti dal mercato, generando un cortocircuito.